



COMUNE DI URBANA
PROVINCIA DI PADOVA

DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

34 del 18/12/2013

COPIA

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE FRA I COMUNI DI CASALE DI SCODOSIA, MERLARA E URBANA PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLA FUNZIONE EX ART. 19 COMMA A) D.L. 95/6-7-2012 CONVERTITO IN L. 135/7-8-2012 - "ORGANIZZAZIONE GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE, GESTIONE FINANZIARIA E CONTABILE E CONTROLLO".

L'anno DUEMILATREDICI il giorno DICIOOTTO del mese di DICEMBRE alle ore 20:30 convocato con le prescritte modalità, nella solita sala delle Adunanze si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano presenti:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>
BALBO MARCO	S	BATTAGLIA FILIPPO	S	CREMA DR.SSA ALBERTA	N
DANIELLI MICHELE	N	GIOACHIN GIOACHINO	S	BALBO RENZO	S
BOGGIAN MATTEO	S	FATTORE DR.SSA ANNA	S	LORENZETTO ING. GIUSEPPE	S
TONATO PIERANTONIO	S	GOZZO RICCARDO	S		
SPIMPOLO DORIS	S	BIZZO DR.SSA MARIA LUISA	S		
<i>Totale Presenti: 11</i>			<i>Totali Assenti: 2</i>		

Assenti Giustificati i signori:

DANIELLI MICHELE; CREMA ALBERTA

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa il VICE - SEGRETARIO COMUNALE DR. GIROTTI DANTE il quale provvede alla redazione del presente verbale.

In qualità di SINDACO, BALBO MARCO assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Designa scrutatori per la verifica delle votazioni i sig.ri Consiglieri (Art. 22 Regolamento Consiglio Comunale):

TONATO PIERANTONIO

BATTAGLIA FILIPPO

LORENZETTO GIUSEPPE

L'ordine del giorno diramato ai Sigg. Consiglieri secondo le modalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, porta la trattazione dell'oggetto sopraindicato. Nella Sala Consiliare sono depositate le proposte relative con i documenti necessari.

OGGETTO:

APPROVAZIONE CONVENZIONE FRA I COMUNI DI CASALE DI SCODOSIA, MERLARA E URBANA PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLA FUNZIONE EX ART. 19 COMMA A) D.L. 95/6-7-2012 CONVERTITO IN L. 135/7-8-2012 - "ORGANIZZAZIONE GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE, GESTIONE FINANZIARIA E CONTABILE E CONTROLLO".

Il sindaco illustra la delibera richiamando l'accordo quadro precedentemente approvato in questa seduta Consiliare.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- l'articolo 14 comma 27 D.L. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. 122/2010, come sostituito dall'articolo 19 comma 1 lettera a) D.L. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 135/2012, che ha individuato, in via definitiva, le funzioni fondamentali dei Comuni nell'esercizio della competenza statale di cui all'articolo 117 comma 2 lettera p) Costituzione;
- l'articolo 14 comma 28 D.L. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. 122/2010, come sostituito dall'articolo 19 comma 1 lettera b) D.L. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 135/2012, che prevede, da parte dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a comunità montane, l'esercizio obbligatoriamente in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione, delle funzioni fondamentali dei comuni di cui al citato comma 27;
- l'articolo 14 comma 30 D.L. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. 122/2010, come sostituito dall'articolo 19 comma 1 lettera d) D.L. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 135/2012, che demanda alla Regione, nelle materie di cui all'articolo 117 commi 3 e 4 Costituzione, l'individuazione, previa concertazione con i comuni interessati nell'ambito del Consiglio delle autonomie locali, della dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica per lo svolgimento, in forma obbligatoriamente associata da parte dei comuni delle funzioni fondamentali di cui al comma 28, secondo i principi di efficacia, economicità, di efficienza e di riduzione delle spese, mediante utilizzo delle forme associative previste dal medesimo comma 28;
- l'articolo 14 comma 31-bis D.L. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. 122/2010, come introdotto dall'articolo 19 comma 1 lettera e) D.L. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 135/2012, che prevede che le convenzioni di cui al comma 28 abbiano una durata almeno triennale, che trovi applicazione, in quanto compatibile, l'articolo 30 D.Lgs. 267/2000, che, ove alla scadenza del predetto periodo, non sia comprovato, da parte dei comuni aderenti, il conseguimento di significativi livelli di efficacia ed efficienza nella gestione (secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sei mesi, sentita la Conferenza Stato-Città e autonomie locali), i comuni interessati siano obbligati ad esercitare le funzioni fondamentali esclusivamente mediante unione di comuni;
- l'articolo 14 comma 31-ter D.L. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. 122/2010, come introdotto dall'articolo 19 comma 1 lettera e) D.L. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 135/2012, ai sensi del quale è fatto obbligo ai comuni interessati di assicurare l'attuazione delle disposizioni di cui al medesimo articolo entro il primo gennaio 2013 con riguardo ad almeno tre delle funzioni fondamentali ed entro il primo gennaio 2014 con riguardo alle restanti funzioni fondamentali;

Visto che la Regione del Veneto ha disciplinato l'esercizio associato delle funzioni e servizi comunali con la Legge Regionale n. 18 del 27 aprile 2012 al fine di realizzare un riordino territoriale delle autonomie locali che, oltre a garantire risultati in termini di efficienza ed economicità, sia armonico e funzionale al mantenimento e al miglioramento dei servizi assicurati a favore delle popolazioni di riferimento;

Visto altresì l'articolo 30 comma 2 D.Lgs. 267/2000, che prevede il contenuto obbligatorio delle convenzioni, in particolare i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;

Richiamata la convenzione quadro fra i Comuni di Casale di Scodosia, Merlara e Urbana per l'esercizio associato delle funzioni individuate dall'art. 19, del d.l.95 / 6-7-2012 convertito in l. 135/7-8-2012 approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 18.12.2013;

Visto che i Comuni di Urbana, Casale di Scodosia e Merlara intendono gestire in forma associata la funzione ex art. 19 comma a) del D.L. 95 / 6-7-2012 convertito in L. 135/7-8-2012 **“Organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo”**, ai sensi e per gli effetti degli artt. 30 d. lgs. 267 del 18.08.2000;

Rilevato che la funzione convenzionata comprende i programmi:

2 - segreteria generale (esclusa la convenzione per il segretario comunale che segue un percorso a se stante); 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato; 4 - Gestione delle entrate tributarie e dei servizi fiscali; 10 - Risorse umane; così come classificati all'interno della missione 1 “Servizi istituzionali generali e di gestione” di cui al D. lgs. 23 giugno 2011, n. 118, Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

Evidenziato che con tale convenzione si intende garantire elevati standard di efficienza ed economicità dei servizi e quindi l'ottimizzazione della produttività e del rendimento dei singoli dipendenti pubblici;

Ritenuto che la gestione associata prevista dalla presente deliberazione persegue l'interesse pubblico, in ossequio ai principi di efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, in coerenza con le scelte programmatiche operate nel pregresso e con quanto approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 31.10.2012 in merito alla proposta aggregativa di cui all'art. 8 della Legge Regionale n. 18 del 27 aprile 2012;

Visto lo schema della convenzione, formato da numero 19 articoli, tra i Comuni di Casale di Scodosia, Merlara e Urbana, per lo svolgimento in forma associata dell' **“Organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo”**, come da allegato sub “A” che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, che precisa i servizi e definisce i rapporti fra i Comuni aderenti;

Rilevato che i servizi convenzionati di **“Organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo”** assumono nei rapporti interni ed esterni la denominazione di **“Servizi economico finanziari della Sculdascia”**;

Dato atto che, ai sensi del combinato disposto degli articoli 30 comma 2 D.Lgs. 267/2000 e 5 comma 3 L.R. 11/2012, in merito al contenuto obbligatorio, la convenzione:

- esplicita le finalità;

- ha durata dal 1.1.2014 al 31.12.2018;
- enuclea le funzioni ed i servizi oggetto dell'esercizio associato nonché le modalità di svolgimento delle stesse;
- contiene le modalità di consultazione degli enti contraenti;
- disciplina i rapporti finanziari tra gli enti contraenti;
- contiene la disciplina in merito alle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per l'attività, all'uopo disciplinando obblighi, e quindi correlative garanzie, in capo agli enti contraenti;
- disciplina i casi di recesso e le conseguenti obbligazioni cui resta vincolato l'ente recedente;

Ritenuto contrarre con i Comuni di Merlara e Urbana apposita Convenzione per l'esercizio in forma associata dell' **"Organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo"**;

Acquisito il parere favorevole del Responsabile dell'Area 2 "Servizi Finanziari", in conformità all'art. 49 del D. Lgs. 267 del 18.8.2000;

Con votazione espressa legalmente per alzata di mano, votazione che dà il seguente risultato: presenti 11, votanti 8, favorevoli 8, astenuti 3 (Lorenzetto, Bizzo, Balbo Renzo), contrari 0;

D E L I B E R A

1. di contrarre con i Comuni di Merlara e Casale di Scodosia apposita Convenzione per l'esercizio in forma associata della funzione ex art. 19 comma a) del D.L. 95 / 6-7-2012 convertito in L. 135/7-8-2012 **"Organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo"**, ai sensi e per gli effetti degli artt. 30 d. lgs. 267 del 18.08.2000;
2. di approvare il testo della Convenzione, allegato sub "A" alla presente deliberazione di cui fa parte integrante e sostanziale, che precisa i servizi e definisce i rapporti fra i Comuni aderenti;
3. di dare atto che i servizi convenzionati di **"Organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo"** assumono nei rapporti interni ed esterni la denominazione di **"Servizi economico finanziari della Sculdascia"**;
4. di dare atto che la convenzione decorre dal 1.1.2014 e ha durata quinquennale: dal 1.1.2014 al 31.12.2018;
5. di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della Convenzione.
6. di dichiarare con separata votazione che dà il seguente risultato: presenti 11, votanti 8, favorevoli 8, astenuti 3 (Lorenzetto, Bizzo, Balbo Renzo), contrari 0, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4° - del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.



COMUNE DI URBANA

PROVINCIA DI PADOVA

Allegato sub. A) alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 18/12/2013

P A R E R I

(art. 49 ed art. 151 - 4° comma - del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000)

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE FRA I COMUNI DI CASALE DI SCODOSIA, MERLARA E URBANA PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLA FUNZIONE EX ART. 19 COMMA A) D.L. 95/6-7-2012 CONVERTITO IN L. 135/7-8-2012 - "ORGANIZZAZIONE GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE, GESTIONE FINANZIARIA E CONTABILE E CONTROLLO".

SERVIZI FINANZIARI - AFFARI GENERALI - TRIBUTI

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA:

FAVOREVOLE

CONTRARIO

Li, 16/12/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(F.to Feffin Antonella)

SETTORE SERVIZIO FINANZIARIO - AFFARI GENERALI

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE:

FAVOREVOLE

CONTRARIO

Li, 16/12/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to FEFFIN ANTONELLA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 34 DEL 18/12/2013

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

F.to BALBO MARCO

IL VICE - SEGRETARIO COMUNALE

F.to DR. GIROTTI DANTE

Attesto che la presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio comunale dal **14/01/2014** al **29/01/2014** ai sensi e per gli effetti dell'Art. 124 del D.Lgs. 267/2000.

Urbana, li 14/01/2014

IL MESSO COMUNALE

Attesto che la presente deliberazione è conforme all'originale.

Urbana, li 10/01/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

FEFFIN FEFFIN ANTONELLA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'Art. 134 del D.Lgs. 267/2000 il giorno **24/01/2014**

- dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 3°),
 sono decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 2°)

Urbana, li 24/01/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to CHIRICO Dott.ssa GIUSEPPA

OGGETTO:

APPROVAZIONE CONVENZIONE FRA I COMUNI DI CASALE DI SCODOSIA, MERLARA E URBANA PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLA FUNZIONE EX ART. 19 COMMA A) D.L. 95/6-7-2012 CONVERTITO IN L. 135/7-8-2012 - "ORGANIZZAZIONE GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE, GESTIONE FINANZIARIA E CONTABILE E CONTROLLO".

Convenzione fra i Comuni di Casale di Scodosia, Merlara e Urbana per la gestione in forma associata della funzione ex art. 19 comma a) D.L. 95 / 6-7-2012 convertito in L. 135/7-8-2012 – Organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo.

L'anno duemilatredici il giorno _____ del mese di Dicembre nella sede municipale del Comune di Casale di Scodosia,

Tra

1. Il Comune di **Casale di Scodosia**, abitanti al 31/12/2012 n. **4899** , in persona del Commissario Straordinario, domiciliato per la sua carica in Casale di Scodosia , Piazza Matteotti n. 11, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione del Commissario straordinario assunta con i poteri del consiglio **n. 9 del 16.12.2013** , con la quale è stata approvata la presente convenzione, sotto forma di schema;
2. Il Comune di **Merlara**, abitanti al 31/12/2012 n. **2834** in persona del Sindaco, domiciliato per la sua carica in Merlara , Piazza Martiri della Libertà n. 9, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare **n. 47 del 18.12.2013**, con la quale si stata approvata la presente convenzione, sotto forma di schema;
3. Il Comune di **Urbana**, abitanti al 31/12/2012 n. **2246** , in persona del Sindaco, domiciliato per la sua carica in Urbana, Via Roma n. 409, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare **n. 34 del 18.12.2013**, con la quale è stata approvata la presente convenzione, sotto forma di schema.

Si conviene e stipula quanto segue

Art. 1 principi e scopo della Convenzione

La presente Convenzione disciplina i rapporti fra i comuni di Casale di Scodosia, Merlara e Urbana per la gestione associata della funzione ex art. 19 comma a) D.L. 95 / 6-7-2012 convertito in L. 135/7-8-2012 - **Organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del d. lgs. 267 del 18.08.2000.

Per l'esercizio dei servizi convenzionati si assume quale ambito territoriale unitario il complesso dei territori dei comuni aderenti.

La funzione convenzionata comprende i servizi:

Segreteria generale, personale e organizzazione (esclusa la convenzione per il segretario comunale che segue un percorso a sé stante) - **Gestione economica, finanziaria, programmazione provveditorato e controllo di gestione** - **Gestione delle entrate tributarie e dei servizi fiscali** , così come classificati

all'interno della **funzione 1 "Funzioni generali di amministrazione, di Gestione e di controllo"** ex DECRETO LEGISLATIVO 25 febbraio 1995, n. 77

Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali.

Il Comune di Merlara assume le funzioni di Comune Capofila tra quelli convenzionati e di referente organizzativo per la gestione operativa e per i rapporti esterni con altri enti ed organismi. La presente convenzione tende a garantire elevati standard di efficienza ed economicità dei servizi e quindi l'ottimizzazione della produttività e del rendimento dei singoli dipendenti pubblici.

Prevede una fase transitoria, dal 1-1-2014 al 31-12-2014, durante la quale i comuni:

- mantengono le responsabilità gestionali al proprio interno;
- si impegnano a uniformare i propri software gestionali relativi a contabilità, personale e tributi, su indicazione della conferenza dei Sindaci;
- si impegnano a uniformare i regolamenti degli uffici e dei servizi, di contabilità, tributari ed economici;
- si impegnano a bonificare le proprie banche dati tributarie;

Entro il 31-10-2014 la conferenza dei Sindaci verificherà lo stato di avanzamento dei lavori. In caso di ritardi dovuti a difficoltà oggettive, incertezze normative o altre problematiche, la conferenza stessa potrà disporre un prolungamento del periodo transitorio.

Art. 2 Denominazione della funzione convenzionata

La funzione convenzionata di **organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo** assume nei rapporti interni ed esterni la denominazione di **"Servizi economico finanziari della Sculdascia"**.

Art. 3 Ambito territoriale

I **"Servizi economico finanziari della Sculdascia"** operano all'interno del territorio dei comuni aderenti. Il personale svolge in tale ambito tutti i compiti attribuiti dalla legge e dai regolamenti.

Art. 4 Funzioni di Coordinamento

Le funzioni di Coordinamento, programmazione e di indirizzo, controllo dell'attività dei **"Servizi economico finanziari della Sculdascia"** sono svolte dalla Conferenza dei Sindaci di cui all'art. V della convenzione quadro. La conferenza dei Sindaci verifica i risultati raggiunti, esprime pareri, elabora eventuali proposte da sottoporre agli organi istituzionali dei Comuni convenzionati.

Art. 5 Responsabile del servizio

I **"Servizi economico finanziari della Sculdascia"** sono coordinati dal responsabile del servizio finanziario del Comune Capofila. Fino alla fine del periodo transitorio, i singoli Comuni convenzionati conservano la propria potestà regolamentare. In tale ambito, tutti gli atti interni relativi al servizio sono adottati dai responsabili di ogni singolo Comune in autonomia ed in base ai propri regolamenti. Alla fine del periodo transitorio, con i regolamenti di cui all'art. 1 unificati, la Conferenza dei Sindaci individuerà i responsabili unici del Servizio Finanziario, del Servizio Tributario e del Servizio Personale.

Art. 6 Sede del servizio

I **"Servizi economico finanziari della Sculdascia"** hanno sede presso il Comune Capofila il quale mette a disposizione i propri locali già adibiti a tale scopo.

Art. 7 Personale

I **“Servizi economico finanziari della Sculdascia”**, per tutta la durata della convenzione, al fine di consentire la riorganizzazione, l'accorpamento dei servizi e l'uso ottimale delle strutture organizzative e dei mezzi, operano con il personale in servizio presso i singoli Comuni secondo gli istituti previsti dalla legislazione in vigore (ai sensi dell'art. 3 comma 2 della L.R. n. 40/1988). Il personale di cui sopra mantiene il rapporto d'impiego con il Comune del cui organico fa parte, ma può venire destinato a prestare servizio presso i comuni convenzionati.

Nella fase transitoria, il personale dipendente è gerarchicamente assoggettato al Responsabile del servizio del comune da cui dipende, a regime dipenderà dal responsabile unico.

Il predetto personale viene individuato tra il personale assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e/o determinato di ogni ente partecipante. I Comuni Convenzionati, fino alla scadenza o al recesso della Convenzione devono avvalersi esclusivamente dei **“Servizi economico finanziari della Sculdascia”** di cui al presente atto. Eventuali nuove assunzioni e/o convenzioni devono essere autorizzate dalla Conferenza dei Sindaci.

Le procedure di selezione per l'eventuale acquisizione di nuovo personale dipendente da assegnare ai **“Servizi economico finanziari della Sculdascia”** durante il periodo transitorio saranno attivate e svolte direttamente dal Singolo Comune, in collaborazione con i comuni convenzionati. Alla fine del periodo transitorio saranno svolte dal responsabile unico del programma **“Risorse umane”**. Le retribuzioni del personale saranno liquidate dai rispettivi Comuni, ivi compresi tutti gli istituti economici contrattuali accessori.

La gestione delle indennità accessorie compresa la maggiorazione della retribuzione di posizione e di risultato viene effettuata dall'ente di appartenenza sentita la conferenza dei sindaci.

Resta in capo agli enti di appartenenza quanto non espressamente citato ed attinente al rapporto di lavoro.

Il personale, alla scadenza della convenzione o in caso di recesso anticipato di una delle parti aderenti, rientrerà nella piena disponibilità dell'Ente di provenienza.

Art. 8 Impiego del personale dipendente

Il personale di cui alla presente convenzione, compresi i dirigenti, viene impiegato nel territorio intercomunale senza alcun vincolo di provenienza, fermi restando i diritti contrattuali acquisiti.

Art. 9 Mezzi, strumenti operativi, accessori

Le attrezzature tecniche, i software e i beni mobili in dotazione ai **“Servizi economico finanziari della Sculdascia”** rimangono di proprietà dei Comuni convenzionati.

I costi di gestione e manutenzione di quanto sopra indicato vengono ripartiti tra i Comuni convenzionati in base alla quantificazione di cui al successivo articolo 11.

Le spese per l'eventuale acquisto di nuovi veicoli, strumentazioni, attrezzature costituenti beni durevoli, durante la fase transitoria, ancorché di proprietà di un singolo Comune aderente, vengono effettuate sentita la conferenza dei Sindaci.

Gli eventuali acquisti successivi alla fase transitoria, saranno effettuati dal comune capofila su indicazione della conferenza dei Sindaci. Gli altri comuni convenzionati sono tenuti a versare i conferimenti di capitale stabiliti dalla conferenza dei sindaci. In caso di recesso sarà restituito al comune recedente il capitale al netto degli ammortamenti, così come risultante dalle scritture contabili, in base alla percentuale dei conferimenti effettuati.

Art. 10 Attività e potestà regolamentare – Riscossione dei proventi dei servizi

Fermo restando l'obbligo di uniformare i regolamenti entro il 31-12-2014, durante la fase transitoria la potestà regolamentare rimane in capo ai singoli Comuni associati.

La potestà tariffaria e tributaria rimane sempre alla singola Amministrazione convenzionata. I proventi dei servizi, come ogni altro provento non spettante per legge ad altre amministrazioni, sono del Comune territorialmente competente.

Art. 11 Quantificazione del servizio erogabile

Il servizio di protocollo è gestito autonomamente da ciascun comune Convenzionato mediante proprio personale dipendente. In caso di assenza o impedimento non sostituibile, potrà essere richiesto l'intervento di un dipendente di altro comune convenzionato ai sensi dell'articolo 8, con obbligo di rimborso al comune cedente in base alle ore effettivamente prestate.

Il servizio di segreteria e pubblicazione atti è gestito autonomamente da ciascun comune Convenzionato mediante proprio personale dipendente. In caso di assenza o impedimento non sostituibile, ogni comune potrà richiedere l'intervento di un dipendente di altro comune convenzionato ai sensi dell'articolo 8, con obbligo di rimborso al comune cedente in base alle ore effettivamente prestate.

Il servizio di messo è gestito autonomamente da ciascun comune Convenzionato mediante proprio personale dipendente. In caso di assenza o impedimento non sostituibile, ogni comune potrà richiedere l'intervento di un dipendente di altro comune convenzionato ai sensi dell'articolo 8, con obbligo di rimborso al comune cedente in base alle ore effettivamente prestate.

Il servizio di gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato è gestito, dopo la fase transitoria, da un unico responsabile, individuato dalla conferenza dei Sindaci tra i responsabili dei servizi finanziari dei comuni convenzionati. Il responsabile presterà fisicamente servizio nel proprio ufficio collocato presso il Comune del quale è dipendente, salvo diversa determinazione da parte della Conferenza dei Sindaci. Egli opererà in maniera centralizzata, mediante collegamento informatico, per tutti i Comuni convenzionati e si sposterà negli altri Comuni secondo le necessità (incontri con amministratori, rapporti con uffici, eventuali sportelli, ecc. Le modalità lavorative del personale potranno essere modificate, per ragioni di servizio e d'organico, dal responsabile del servizio su indicazione della Conferenza dei Sindaci.

Le aspettative, i congedi ed altri eventi del rapporto di lavoro del personale che comportino una consistente assenza dal servizio, comunque superiore alle 3 (tre) settimane consecutive, quale la prolungata malattia, verranno sottoposti alla tempestiva valutazione della Conferenza dei Sindaci per gli eventuali provvedimenti da adottarsi in ordine alla eventuale sostituzione e/o nuova e diversa quantificazione del servizio da erogarsi a favore dei predetti enti.

A supporto del responsabile del servizio finanziario, ogni ente assicura la presenza del/dei dipendenti già dedicati in tutto o in parte al servizio.

Il servizio di gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali è gestito, dopo la fase transitoria, da un unico responsabile, individuato dalla conferenza dei Sindaci tra i responsabili dei servizi finanziari dei comuni convenzionati. Il responsabile del programma presterà fisicamente servizio nel proprio ufficio collocato presso il Comune del quale è dipendente, salvo diversa determinazione da parte della Conferenza dei Sindaci. Egli opererà in maniera centralizzata, mediante collegamento informatico, per tutti i Comuni convenzionati e si sposterà negli altri Comuni secondo le necessità (incontri con amministratori, rapporti con uffici, eventuali sportelli, ecc.). Le modalità lavorative del personale potranno essere modificate, per ragioni di servizio e d'organico, dal responsabile del servizio su indicazione della Conferenza dei Sindaci.

Le aspettative, i congedi ed altri eventi del rapporto di lavoro del personale che comportino una consistente assenza dal servizio, comunque superiore alle 3 (tre) settimane consecutive, quale la prolungata malattia, verranno sottoposti alla tempestiva valutazione della Conferenza dei Sindaci per gli eventuali provvedimenti da adottarsi in ordine alla eventuale sostituzione e/o nuova e diversa quantificazione del servizio da erogarsi a favore dei predetti enti.

A supporto del responsabile del servizio finanziario, ogni ente assicura la presenza del/dei dipendenti già dedicati in tutto o in parte al servizio.

La determinazione (pesatura) della retribuzione di posizione spettante al responsabile del servizio convenzionato è effettuata dal Comune da cui dipende il dipendente incaricato, di concerto con gli organi di valutazione degli altri comuni convenzionati.

Il servizio di Segreteria generale, personale e organizzazione è gestito, dopo la fase transitoria, da un unico responsabile, individuato dalla conferenza dei Sindaci tra i responsabili dei servizi finanziari dei comuni convenzionati. Il responsabile del programma presterà fisicamente servizio nel proprio ufficio collocato presso il Comune del quale è dipendente, salvo diversa determinazione da parte della Conferenza dei Sindaci. Egli opererà in maniera centralizzata, mediante collegamento informatico, per tutti i Comuni convenzionati e si sposterà negli altri Comuni secondo le necessità (incontri con amministratori, rapporti con uffici, eventuali sportelli, ecc.). Le modalità lavorative del personale potranno essere modificate, per ragioni di servizio e d'organico, dal responsabile del servizio su indicazione della Conferenza dei Sindaci.

Le aspettative, i congedi ed altri eventi del rapporto di lavoro del personale che comportino una consistente assenza dal servizio, comunque superiore alle 3 (tre) settimane consecutive, quale la prolungata malattia, verranno sottoposti alla tempestiva valutazione della Conferenza dei Sindaci per gli eventuali provvedimenti da adottarsi in ordine alla eventuale sostituzione e/o nuova e diversa quantificazione del servizio da erogarsi a favore dei predetti enti.

A supporto del responsabile del servizio finanziario, ogni ente assicura la presenza del/dei dipendenti già dedicati in tutto o in parte al servizio.

La determinazione (pesatura) della retribuzione di posizione spettante al responsabile del servizio convenzionato è effettuata dal Comune da cui dipende il dipendente incaricato, di concerto con gli organi di valutazione degli altri comuni convenzionati.

Art. 12 Quantificazione dei costi di servizio

Ciascun Comune sostiene le spese di personale dei propri dipendenti. Eventuali diverse modalità saranno stabilite in sede di Conferenza dei Sindaci sulla base di possibili modifiche dell'organizzazione del personale.

I costi di servizio non direttamente sostenuti dai singoli enti vengono quantificati dal Responsabile del servizio del Comune Capofila ed approvati in sede di Conferenza dei Sindaci. Tali spese sono sostenute dal Comune capofila; gli altri Comuni contribuiranno alla spesa trasferendo al Comune capofila la propria quota parte, calcolata secondo il numero di abitanti al 31 dicembre dell'anno precedente, con le seguenti modalità: entro il mese di giugno di ciascun anno il 50 % della spesa annuale prevista; a consuntivo, entro 30 giorni dalla richiesta del Comune capofila, la restante somma.

Sui ritardati pagamenti sono dovuti gli interessi legali.

Art. 13 Recesso, Scioglimento della Convenzione

Ad ognuna delle parti contraenti è concessa facoltà di recedere della presente convenzione con deliberazione del rispettivo Consiglio Comunale, previa comunicazione da notificare a tutti gli altri comuni convenzionati a mezzo di raccomandata A.R. con non meno 3 (tre) mesi di preavviso. In tali ipotesi sono definiti i rapporti economico-finanziari.

Art. 14 Definizione controversie

Eventuali controversie fra i Comuni sulla ripartizione e sulla esecuzione della presente convenzione, che non siano risolvibili bonariamente in sede di Conferenza dei Sindaci, dovranno essere proposte avanti al giudice competente.

Art. 15 Clausola di ammissione di nuovi Comuni

L'istanza di ammissione di nuovi comuni al servizio convenzionato deve essere presentata ai sensi dell'articolo 2 della convenzione quadro

Art. 16 Clausola di rinvio

Per tutto ciò che non regolato dalla presente convenzione si rinvia alla normativa vigente in materia ed in particolare al D.lgs. 267/2000 nonché alle norme regolamentari dei comuni convenzionati.

Art. 17 Disposizioni finanziarie e bilancio

Le amministrazioni convenzionate si impegnano ad iscrivere in bilancio le risorse finanziarie necessarie per il versamento dei costi da rimborsare ai Comuni convenzionati.

Art. 18 Entrata in vigore e durata

La durata della convenzione è stabilita in anni cinque: dal 1.1.2014 al 31.12.2018.

Art. 19 Disposizioni finali

Le parti regolano in aderenza ai principi del presente schema di convenzione le questioni e gli affari non trattati in maniera specifica in tale schema.

La gestione associata, attraverso il Comune capofila, subentra nei rapporti in corso, ferma restando la responsabilità per il pregresso del Comune che ha conferito gli affidamenti.

La presente convenzione è esente da imposta di bollo a termini dell'articolo 16, tab. B, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, e sarà registrata in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

La presente convenzione viene letta, confermata e sottoscritta dalle parti.

Per il Comune di Casale di Scodosia

Il Commissario Straordinario

Per il Comune di Merlara

Il Sindaco

Per il Comune di Urbana

Il Sindaco
